

REGOLAMENTO ELETTORALE

per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione per lo Sviluppo della Cultura, degli Studi Universitari e della Ricerca nel Verbano Cusio Ossola ETS (ARS.UNI.VCO ETS) ai sensi Art. 10 comma 4 e Art. 15, comma 4 dello Statuto vigente, approvato con deliberazione Assemblea Ordinaria n. 2.2.25 del 29.10.2025

Art. 1 – Indizione delle elezioni

Il Consiglio Direttivo indice l'Assemblea Ordinaria per il rinnovo del Consiglio Direttivo (Assemblea Elettiva) in concomitanza con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio di mandato di carica.

Art. 2 – Commissione Elettorale

1. Per le operazioni di validazione delle liste elettorali e per le operazioni di voto del Consiglio Direttivo è costituita una "Commissione Elettorale" composta da personale di segreteria/collaboratori dell'Associazione.
2. La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio Direttivo in carica, è composta da 3 membri effettivi e la presidenza è affidata al Segretario dell'Associazione.
3. La Commissione Elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali, provvede alla validazione delle liste, sovrintende allo svolgimento delle operazioni di voto e proclama il risultato delle votazioni.

Art. 3 – Designazione dei candidati

1. La designazione dei candidati eleggibili per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo è effettuata a mezzo di modello predisposto dalla Commissione Elettorale per la presentazione di liste spontanee:

- composte da Associati se persone fisiche e/o da delegati in rappresentanza di Associati per le persone giuridiche

- sottoscritte – in qualità di proponenti – dagli Associati persone fisiche ovvero dai legali Rappresentanti in caso di Associati persone giuridiche

presentate alla Commissione Elettorale almeno 15 giorni liberi prima della data di prima convocazione dell'Assemblea Elettiva.

2. La lista dovrà avere una denominazione e contenere un numero di candidati pari al numero di componenti del Consiglio Direttivo uscente, fatto salvo diversa deliberazione assembleare.
3. Uno stesso candidato non può appartenere a più liste concorrenti.
4. La composizione delle liste dovrà tenere conto della parità di genere e assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi.

Art. 4 – Liste

1. Le liste, contenenti cognome e nome dei candidati, possono essere presentate fino a 15 giorni liberi antecedenti alla data di prima convocazione dell'Assemblea Elettiva, trasmettendo il modulo predisposto dalla commissione elettorale debitamente compilato e sottoscritto, all'indirizzo di posta

elettronica PEC associazione.arsunivco@pec.it o anche consegnate a mano presso la segreteria dell'Associazione ARS.UNI.VCO ETS in Via Romita 13 bis a Domodossola (VB).

Nel caso di consegna a mano, al presentatore sarà restituita una copia della lista con indicazione di n. protocollo completo di data e indicazione dell'orario di ricezione

2. La Segreteria dell'Associazione inoltrerà le liste ricevute alla Commissione Elettorale che le esaminerà entro e non oltre 10 giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea Elettiva, ne verificherà la validità e ne dichiarerà l'ammissibilità.

3. In caso di inammissibilità dell'intera lista o di uno o più componenti appartenenti alla lista, la Commissione Elettorale lo comunicherà tempestivamente a mezzo mail PEC all'indirizzo del presentatore della lista. Sarà possibile correggere e integrare la lista presentandola nuovamente entro i termini stabiliti dal regolamento entro le successive 48 ore a pena di decadenza.

4. Il modulo di presentazione della candidatura della lista, appositamente predisposto dalla Commissione Elettore, deve contenere le seguenti dichiarazioni per ogni candidato appartenente alla lista: l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione d'ineleggibilità o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dallo Statuto vigente per l'elezione alle cariche sociali.

5. Le liste concorrenti saranno identificate con apposita denominazione scelta ed indicata dai candidati all'atto della presentazione della lista stessa.

6. I cognomi e i nomi dei candidati inseriti nelle liste sono stampati in una o più schede elettorali. In caso di omonimia tra i candidati, sarà necessario indicare nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.

Art. 5 – Cause di esclusione

1. Dalle liste concorrenti, ammesse alle elezioni dalla Commissione Elettorale, saranno depennati d'ufficio i nomi dei candidati che non si trovassero nelle condizioni previste dall'Art. 7 del presente Regolamento e che, comunque, risultassero esclusi dal Libro Associati.

2. I candidati depennati d'ufficio dovranno essere sostituiti dai presentatori della lista, nell'uguale numero entro 48 ore dalla comunicazione

Art. 6 – Soci elettori (Elettorato attivo)

Sono Associati elettori nell'Assemblea, tutti gli Associati in regola con il versamento delle quote associative per l'esercizio in corso e non avere pendenze per quelli pregressi. Per votare (elettorato attivo) è possibile regolarizzare la propria quota associativa prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea indetta per le elezioni; il pagamento della quota potrà essere dimostrato direttamente presso la sede dell'Assemblea presentando la contabile bancaria. La segreteria amministrativa verificherà il corretto adempimento e lo comunicherà alla Commissione Elettorale che aggiornerà la lista degli aventi diritto al voto. Per quanto riguarda i nuovi Associati nell'anno corrente al rinnovo delle cariche, hanno diritto al voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi rispetto alla data dell'Assemblea elettiva.

Solo gli Associati presenti personalmente nel luogo dell'Assemblea possono procedere al voto non essendo previste forme di voto a distanza

Art. 7 – Soci eleggibili (Elettorato passivo)

1. Sono soci eleggibili persone fisiche in rappresentanza delle persone giuridiche associate, in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione alla data di presentazione della candidatura.
2. I membri eleggibili per il Consiglio Direttivo devono godere del pieno esercizio dei diritti civili e non devono:
 - a. aver riportato sentenze di condanna, passata in giudicato, ovvero definitiva, sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
 - b. aver riportato condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - c. essere imputati per reati previsti dal Codice Privacy.

Art. 8 – Deleghe

1. Per votare le cariche sociali, vale quanto previsto dallo Statuto ovvero che ciascun Associato può ricevere al massimo n. 2 deleghe da parte di altri Associati persone giuridiche o persone fisiche. In caso di delega l'Associato riceverà un numero di schede elettorali ulteriori pari al numero di deleghe ad esso assegnate-
2. La delega deve essere conferita per iscritto, su apposito modulo, e trasmesso alla segreteria dell'Associazione o essere consegnata prima dell'inizio dell'Assemblea alla segreteria dell'Associazione.
3. I candidati inseriti nelle liste non possono ottenere deleghe di rappresentanza di altri Associati.
4. L'iscritto votante, in possesso di delega, riceverà la rispettiva scheda per l'espressione del voto.

Art. 9 – Votazioni

1. Il Presidente dell'Assemblea affiderà la conduzione delle operazioni di voto e scrutinio alla Commissione Elettorale.
2. Le schede elettorali devono essere costituite da moduli prestampati sui quali devono essere riportate le liste ammesse dalla Commissione Elettorale.
3. Ogni scheda elettorale deve essere autenticata prima della votazione con il timbro dell'Associazione ARS.UNI.VCO ETS e con la firma del Presidente della Commissione Elettorale.
4. Il voto è segreto e viene espresso tracciando una croce in corrispondenza della lista scelta.
5. Ciascun Associato elettore può esprimere la propria preferenza per una sola lista.
6. Il voto alla lista attribuisce la preferenza a tutti i candidati della lista stessa.

Art. 10 – Consegna delle schede di votazione

1. Una volta espletato il voto, l'Associato depone la scheda, o le schede in caso di delega, in apposita urna custodita presso la Commissione Elettorale.

2. È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l'urna contenente i voti espressi nel corso dell'Assemblea.

Art. 11 – Nullità delle schede

Sono dichiarate nulle le schede che:

- a. non permettano di interpretare la volontà dell'elettore;
- b. non abbiano le caratteristiche di cui all'Art. 9 del presente regolamento elettorale;
- c. riportino segni, macchie e scritte o alterazioni che possano comunque renderle riconoscibili;
- d. riportino un numero di preferenze maggiore di quanto previsto all'Art. 9 del presente Regolamento elettorale.

Art. 12 – Operazioni di scrutinio

- 1. terminate le operazioni di voto e verificato che tutti i presenti vi abbiano provveduto la Commissione Elettorale dichiara terminate le votazioni e procede con le operazioni di scrutinio delle schede di votazione.
- 2. Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione hanno luogo immediatamente in sede di Assemblea Elettiva, una volta concluse le operazioni di voto e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale pubblicamente.
- 3. Un rappresentante per ciascuna lista di candidati presentata può assistere alle operazioni di voto e di scrutinio.
- 4. All'apertura dell'urna e durante lo spoglio delle schede elettorali la Commissione Elettorale verifica che il numero delle schede contenute nell'urna sia uguale a quello consegnato agli elettori e procede allo scrutinio.
- 5. La Commissione Elettorale legge ad alta voce la denominazione della lista votata. Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono indicati anche i voti nulli, eventuali voti contestati e le schede elettorali risultanti prive dell'espressione di voto.
- 6. Le schede scrutinate sono conservate presso la sede dell'Associazione ARSUNIVCO ETS e potranno essere visionate dagli Associati che ne facciano richiesta motivata.
- 7. La Commissione Elettorale redige un verbale completo di tutte le operazioni di voto, comprese le eventuali contestazioni che viene allegato al verbale dell'Assemblea elettiva, che prende atto dei risultati.

Art. 13 – Parità di voti

- 1. 2. Qualora due o più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si dovrà procedere a nuove elezioni.

Nel caso di presentazione di unica lista, la stessa verrà comunque sottoposta a votazione durante l'Assemblea Elettiva e risulterà eletta senza specifico raggiungimento di *quorum*.

3. Il Presidente e il Consiglio Direttivo uscente decade e termina il proprio mandato al termine dell'Assemblea elettiva.

Art. 14 – Proclamazione dei risultati

1. Al termine dello scrutinio la Commissione Elettorale proclama il risultato della votazione che viene posto in approvazione assembleare dal Presidente al fine di divenire immediatamente efficace ed esecutivo.

2. I risultati delle votazioni saranno comunicati nei successivi 7 giorni a tutti gli Associati, attraverso l'indirizzo di posta elettronica dai medesimi comunicato all'Associazione.

Art. 15 – Ricorso

1. Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla Commissione Elettorale e risolta entro la chiusura dell'Assemblea Elettiva dalla Commissione Elettorale a maggioranza dei suoi componenti.

2. Nel caso di accoglimento del ricorso, si procederà a una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Approvazione e modifiche del presente regolamento

L'approvazione del presente regolamento elettorale e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza dell'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo. Eventuali modifiche devono essere approvate almeno 120 giorni liberi prima dell'Assemblea Elettiva

Art. 17 – Pubblicità del regolamento

1. Il presente Regolamento elettorale è pubblicato sul sito web dell'Associazione ARSUNIVCO.

2. Del presente regolamento si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione di Assemblea Elettiva del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Nomina Presidente e Vice-Presidente

1. Come previsto dallo Statuto il Consiglio Direttivo eletto, nel corso della prima seduta utile, nomina tra i propri membri il Presidente ed il Vicepresidente.

2. la Convocazione avverrà a cura del Consigliere anziano come da previsioni statutarie

Art. 19 – Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Associazione ARS.UNI.VCO ETS e alle norme di legge.